



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO N. 497 del 29 maggio 2026**

**Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio.**

**Il Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli;

**Visto** l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Vista** la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che definisce una normativa unitaria per la ricostruzione di edifici e infrastrutture in Italia a seguito di calamità naturali di rilevanza nazionale, applicabile in modo omogeneo su tutto il territorio, in particolare:

- l'articolo 3, comma 6, lett. a), ai sensi del quale il Commissario straordinario opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

- l'articolo 7, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

**Visto e considerato** il Protocollo quadro di legalità stipulato in data 26.07.2017 tra Struttura per la prevenzione antimafia ex art. 30 della Legge n. 229/2016 e Commissario Straordinario del Governo e Centrale Unica di Committenza – INVITALIA prevede, all'art. 7, una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto;

**Considerato** che, a seguito del protocollo quadro di legalità, la Struttura Commissariale si è dotata della piattaforma digitale GE.DI.SI., quale strumento centrale per il monitoraggio integrato degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nonché come punto di integrazione con banche dati e sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche coinvolte in grado di consentire un presidio unitario e coordinato delle attività di ricostruzione e di rafforzare le misure di gestione e controllo;

**Considerato** che la piattaforma GE.DI.SI. rappresenta una infrastruttura di riferimento per forme strutturate di collaborazione con le Strutture pubbliche preposte ad attività di supporto e controllo e che risulta pertanto di fondamentale importanza anche per il Dipartimento Casa Italia al fine di esercitare correttamente le funzioni previste dalla legge n. 40/2025;

**Rilevato** che nel contesto di collaborazione tra la Struttura Commissariale ed il Dipartimento Casa Italia si intende stipulare un protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., con l'obiettivo di consolidare il rapporto di collaborazione nell'ambito dello sviluppo della piattaforma GE.DI.SI. dedicata al monitoraggio e alla gestione delle attività di ricostruzione;

**Considerato** che l'architettura e le funzionalità della piattaforma GE.DI.SI. rendono la stessa idonea ad essere in futuro impiegata, con le necessarie personalizzazioni, anche in contesti di ricostruzione conseguenti ad altre calamità naturali;

**Ritenuto**, pertanto, che il protocollo d'intesa sia meritevole di approvazione in quanto coerente con le finalità e gli obiettivi della *mission* istituzionale del Commissario straordinario;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,

**Atteso** che il protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico della Struttura commissariale;

**Preso atto** che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso

### **DECRETA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, lo schema di protocollo d'intesa, allegato 1), tra il Commissario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, con l'obiettivo di consolidare il rapporto di collaborazione nell'ambito dello sviluppo della piattaforma GE.DI.SI. dedicata al monitoraggio e alla gestione delle attività di ricostruzione;
2. di trasmettere il presente decreto al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio;
3. di dare atto che il protocollo d'intesa non prevede alcun onere finanziario a carico delle parti;
4. che il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**ALLEGATO 1)**

**Schema di Protocollo di intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai rapporti di collaborazione tra il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio e il Commissario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alla piattaforma digitale GE.DI.SI.**

tra

il **Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio** (di seguito "Dipartimento"), in persona del legale rappresentante pro tempore....., con sede .....

e

Il **Commissario Straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ....., con sede in Roma, ..... (di seguito "Commissario Straordinario");

Di seguito congiuntamente definite come le Parti.

\*\*\*

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e s.m.i. e in particolare l'articolo 11;

**Visto** l'articolo 15 della 7 agosto 1990, n. 241, recante gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.;

Pag. 4



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e s.m.i., recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’articolo 12-bis che disciplina le competenze del Dipartimento Casa Italia;

**Visto** l’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che prevede che, nell’ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi FERRARA l’incarico di Capo Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Visto** l’art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando, da ultimo, il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 68 sull'analisi comparativa delle soluzioni informatiche e l'articolo 69 sul riuso delle soluzioni informatiche e gli standard aperti;

**Vista** la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”, che definisce una normativa unitaria per la ricostruzione di edifici e infrastrutture in Italia a seguito di calamità naturali di rilevanza nazionale, applicabile in modo omogeneo su tutto il territorio;

**Considerato** che la richiamata legge n. 40 del 2025, pur demandando ai singoli atti di attuazione la disciplina puntuale degli strumenti operativi, si fonda sul principio della continuità e della integrazione tra le diverse fasi dell'intervento pubblico, principio che trova concreta attuazione anche attraverso il coordinamento con il Dipartimento;

**Visto** in particolare, l'articolo 3, comma 6, lett. a) della suddetta legge, ai sensi del quale il Commissario straordinario opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

**Visto** altresì l'articolo 7, comma 1, della medesima legge, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

**Visto** il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”;

**Considerato** che la Struttura Commissariale si è dotata della piattaforma digitale GE.DI.SI., quale strumento centrale per il monitoraggio integrato degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, idoneo a raccogliere, elaborare e correlare dati amministrativi, tecnici e finanziari, garantendo trasparenza, tracciabilità e presidio delle attività;

**Considerato** che la piattaforma GE.DI.SI. costituisce un'infrastruttura digitale strategica a



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

supporto delle funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento della ricostruzione, nonché un punto di integrazione con banche dati e sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche coinvolte in grado di consentire un presidio unitario e coordinato delle attività di ricostruzione e di rafforzare le misure di gestione e controllo;

**Considerato** che la piattaforma GE.DI.SI. è destinata a supportare, in una logica evolutiva, anche il monitoraggio degli interventi di ricostruzione pubblica, ivi inclusi quelli relativi agli edifici di culto e ai beni di interesse culturale, in coerenza con le ordinanze commissariali vigenti e con la disciplina speciale di settore;

**Considerato** che l'estensione funzionale della piattaforma ai diversi ambiti della ricostruzione consente una visione unitaria e sistemica degli interventi, favorendo il coordinamento tra soggetti attuatori, amministrazioni centrali e territoriali;

**Considerato** che le piattaforme digitali e le banche dati utilizzate ai fini della ricostruzione costituiscono asset strategici la cui compromissione potrebbe incidere sulla continuità delle funzioni pubbliche essenziali;

**Considerato** che la piattaforma GE.DI.SI. rappresenta una infrastruttura di riferimento per forme strutturate di collaborazione con le Strutture pubbliche preposte ad attività di supporto e controllo e che risulta pertanto di fondamentale importanza anche per il Dipartimento, al fine di valorizzare e capitalizzare le esperienze maturate nella ricostruzione post-sisma 2016 e di utilizzarle più in generale nei processi di gestione delle ricostruzioni e della prevenzione del rischio a livello nazionale;

**Ritenuto** che sia di fondamentale importanza implementare la sezione di monitoraggio di GE.DI.SI. in coordinamento con il Dipartimento al fine di proseguire la collaborazione finalizzata a garantire un più esteso e puntuale monitoraggio sulle attività di ricostruzione;

**Considerato**, infine, che l'architettura e le funzionalità della piattaforma GE.DI.SI. la rendono idonea ad essere in futuro impiegata, con le necessarie personalizzazioni, anche in contesti di ricostruzione conseguenti ad altre calamità naturali;

\*\*\*

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO E CONCORDANO**

**di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini che seguono**

Pag. 7



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto e ambiti della collaborazione)**

1. Le premesse al presente Protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate.
2. Il presente Protocollo è finalizzato a formalizzare e consolidare, nel rispetto del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali delle Parti, il rapporto di collaborazione nell'ambito dello sviluppo della sezione della piattaforma GE.DI.SI. dedicata al monitoraggio e alla gestione delle attività di ricostruzione.
3. Con successivi atti potranno essere disciplinate le modalità per l'eventuale riuso della piattaforma, nonché l'utilizzo della stessa per la gestione e il monitoraggio di eventuali ulteriori processi di ricostruzione in dipendenza da altri eventi calamitosi.

### **Articolo 2**

#### **(Modalità attuative)**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo e la definizione delle relative attività operative, le Parti, di comune accordo, stabiliscono le modalità attuative con particolare riferimento allo sviluppo della sezione di monitoraggio delle attività di ricostruzione, nonché proporre eventuali azioni migliorative o integrative.
2. Le Parti di comune accordo istituiscono un gruppo di lavoro individuandone i componenti.
3. I componenti del gruppo di lavoro si riuniscono con cadenza periodica, e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, per definire a livello tecnico le modalità attuative, il monitoraggio dello stato di attuazione, lo sviluppo della sezione di monitoraggio delle attività di ricostruzione e discutere delle eventuali azioni migliorative o integrative.
4. Le Parti concorderanno l'eventuale messa a disposizione, anche in maniera condivisa, del proprio personale per le finalità del protocollo. In ogni caso è assicurata, per tutta l'annualità 2026, la continuità operativa del gruppo di lavoro tecnico attualmente operativo nell'ambito della Struttura Commissariale.

### **Articolo 3**

#### **(Durata, modifiche e comunicazioni)**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

1. Il presente Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della gestione commissariale per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, salvo diverso accordo delle Parti.
2. In qualunque momento della sua vigenza, l'accordo può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative ai precedenti commi dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) istituzionale delle Parti.

### **Articolo 4**

#### **(Comunicazione e valorizzazione dell'iniziativa)**

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa.
2. L'utilizzazione dei loghi, al di fuori delle iniziative congiunte nell'ambito di collaborazione del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.
3. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente iniziative di informazione e comunicazione istituzionale volte a valorizzare il reciproco rapporto di collaborazione.

Il Capo del Dipartimento Casa Italia  
Governo

(Cons. Luigi Ferrara)

Il Commissario Straordinario del

(Sen. Guido Castelli)